

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 4860**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del deputato CERULLI IRELLI**

*(V. Stampato Camera n. 6844)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 25 ottobre 2000*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 26 ottobre 2000*

---

**Norme generali sull’attività amministrativa**

---

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Finalità)*

1. La presente legge detta disposizioni che hanno valore di principi generali dell'ordinamento in materia di attività amministrativa. Resta ferma la disciplina stabilita dalle disposizioni di settore compatibili con i principi stabiliti dalla presente legge.

## Art. 2.

*(Attività amministrativa di diritto privato)*

1. Salvi i casi di poteri amministrativi espressamente conferiti da leggi o da regolamenti, le amministrazioni pubbliche agiscono secondo le norme del diritto privato. In ogni caso le amministrazioni pubbliche agiscono per la realizzazione dei pubblici interessi.

## Art. 3.

*(Procedimento amministrativo)*

1. Nell'esercizio di poteri amministrativi, le amministrazioni pubbliche agiscono mediante procedimenti amministrativi secondo la disciplina stabilita da leggi e regolamenti.

2. L'azione amministrativa si conforma a criteri di ragionevolezza, proporzionalità e sussidiarietà rispetto all'autonomia dei privati.

3. Per la disciplina generale del procedimento amministrativo si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, ovvero le corrispondenti disposizioni emanate dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome.

## Art. 4.

*(Comunicazione)*

1. Salve espresse deroghe previste dalla legge, il provvedimento amministrativo è comunicato integralmente ai destinatari nelle forme stabilite da leggi e regolamenti.

2. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Salvo che la legge disponga diversamente, il provvedimento acquista efficacia nei confronti dei destinatari con la comunicazione. Il provvedimento a carattere non sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia ed esecutività.

## Art. 5.

*(Esecuzione d'ufficio)*

1. Il provvedimento amministrativo che produce obblighi o limitazioni nella sfera giuridica di terzi è eseguito coattivamente, senza necessità di una previa pronuncia dell'autorità giudiziaria, nei casi e nei modi indicati dalla legge.

2. Il procedimento di esecuzione d'ufficio di obblighi fungibili è disciplinato dalle amministrazioni interessate con normativa regolamentare sulla base dei principi stabiliti dalla legge.

3. Il provvedimento amministrativo che produce obblighi fungibili è eseguito dal soggetto interessato nel termine e secondo le modalità stabiliti dallo stesso provvedimento. Quando l'amministrazione competente, previa diffida, accerta l'inadempimento, il provvedimento è eseguito d'ufficio a spese dell'obbligato. Dell'avvio dell'esecuzione è data comunicazione al soggetto inadempiente.

## Art. 6.

*(Sospensione)*

1. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento può essere sospesa, per gravi ragioni, dallo stesso organo che lo ha emanato o da altro organo al quale la legge attribuisce espressamente tale potere; salvo che la sospensione venga disposta da un organo giurisdizionale, è sempre indicata la durata della sospensione, che non può in ogni caso essere superiore a sei mesi, con facoltà di proroga per una sola volta, salvo che sia diversamente disposto da norme speciali.

## Art. 7.

*(Revoca)*

1. Il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo al quale la legge attribuisce tale potere, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico ovvero in presenza di modifica dei medesimi presupposti di fatto del provvedimento. Ove ne ricorrano i presupposti l'amministrazione è tenuta a risarcire i danni agli interessati.

## Art. 8.

*(Nullità)*

1. È nullo il provvedimento amministrativo:

*a)* che è stato adottato in carenza della forma richiesta sotto pena di nullità da legge o regolamento;

*b)* che è stato adottato da un ente pubblico locale incompetente per territorio;

*c)* che è stato adottato in carenza di oggetto o contenuto determinati o determinabili;

*d)* che è destinato a soggetto inesistente.

2. È altresì nullo il provvedimento amministrativo nei casi indicati dalla legge.

#### Art. 9.

##### *(Annullabilità)*

1. È annullabile il provvedimento viziato per incompetenza, adottato in violazione di norme imperative, o viziato per eccesso di potere.

2. È viziato per incompetenza il provvedimento adottato da organi di amministrazioni pubbliche diverse da quelle alle quali il relativo potere è attribuito, nonchè, nell'ambito della stessa amministrazione, il provvedimento adottato in violazione delle norme sulla ripartizione della competenza tra gli organi di direzione politica e gli organi amministrativi.

3. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla struttura formale dell'atto, quando il contenuto del medesimo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

4. Resta salva la facoltà di regolarizzazione, anche in pendenza di ricorso giurisdizionale.

5. All'annullamento del provvedimento amministrativo può provvedere d'ufficio, per motivi di interesse pubblico, l'organo che lo ha emanato ovvero altro organo previsto dalla legge, salva convalida ovvero conversione dello stesso, laddove ne ricorrono i presupposti.

6. La retroattività dell'annullamento si estende agli atti successivi a quello annullato legati ad esso da un diretto rapporto di causalità.

Art. 10.

*(Abrogazione di norme)*

1. L'articolo 6 della legge 18 marzo 1968, n. 249, è abrogato.

Art. 11.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore trenta giorni dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



